



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 26/08/2009 - 0076361

Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO SEDI

per conoscenza:

ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA
COMMERCIALE INTERNAZIONALE

ALLA DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DE-
GLI SCAMBI

VIALE BOSTON, 25

00144 ROMA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE
ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE
PIAZZALE DELLA FARNESINA, 1

00194 ROMA

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE
AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO
CON GLI UTENTI
VIA CARUCCI, 71

00100 ROMA

ALL'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COM-
MERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

ALLA COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE FISCALITÀ E UNIONE DO-
GANALE

RUE DE LUXEMBOURG, 40

1050 BRUXELLES



ALLA RAPPRESENTAZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN ITALIA
VIA IV NOVEMBRE, 149
00187 ROMA

A INFOCAMERE
SEDE DI ROMA E PADOVA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
VIA APPIA PIGNATELLI, 62
00178 ROMA

Oggetto: **Guida per il rilascio dei certificati d'origine delle merci da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**

Con la circolare n. 3362/C del 20 febbraio 1995 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) ha diramato una guida, d'intesa con Unioncamere, che conteneva disposizioni per il rilascio dei certificati d'origine delle merci da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in considerazione dei lavori svolti dall'Associazione delle camere di commercio ed industria europee – Eurochambres-, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (che istituiva il codice doganale comunitario) e del Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993.

Considerato il tempo trascorso la predetta guida richiede gli opportuni aggiornamenti che tengano conto sia delle mutate esigenze del commercio internazionale, sia dell'emanazione del Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 145 del 4 giugno 2008, nonché dei risultati dei recenti lavori di revisione della linea guida europea dell'Associazione delle camere di commercio ed industria europee – Eurochambres. Il citato nuovo Regolamento comunitario prevede, inoltre, l'emanazione di specifiche disposizioni di attuazione, che andranno successivamente ad implementare e sostituire l'attuale normativa comunitaria di riferimento.

La nuova guida, predisposta d'intesa con Unioncamere, per il rilascio dei certificati d'origine delle merci da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha lo scopo di contemperare le esigenze del commercio internazionale con quelle di controllo sull'origine dei prodotti ed è parte integrante della presente nota. Si invitano codesti enti a darne una più ampia diffusione e ad attenersi scrupolosamente alle relative disposizioni.

Sarà, inoltre, cura di Unioncamere contribuire alla divulgazione delle disposizioni allegare attraverso ulteriori canali di comunicazione ed a mezzo di azioni formative/informative ritenute adeguate, rivolte alle camere di commercio, industria, artigianato e a-



gricoltura, anche al fine di assicurare un'azione di coordinamento ed armonizzazione a livello nazionale.

Si ritiene opportuno evidenziare, infine, che con le indicazioni contenute nel documento allegato alla presente nota si intendono superate, a decorrere dalla diramazione della nuova guida, le indicazioni con essa incompatibili contenute in precedenti circolari e note di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
(GIANFRANCESCO VECCHIO)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. Vecchio".

A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom left corner.



MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione Generale per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore,
la Vigilanza e la Normativa
Tecnica

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE
DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Area Formalità per il Commercio
Internazionale

CERTIFICATI COMUNITARI D'ORIGINE

Disposizioni per il rilascio da parte delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

(allegate alla nota n. 75361 del 06.08.2009)

Roma – 2009



INDICE

<u>COMPETENZA TERRITORIALE.....</u>	<u>3</u>
<u>UTILITA' DEL CERTIFICATO DI ORIGINE</u>	<u>3</u>
<u>COSTO DEI FORMULARI E TASSE – DIRITTI DI SEGRETERIA</u>	<u>4</u>
<u>STAMPA E DISTRIBUZIONE DEI FORMULARI</u>	<u>4</u>
<u>GESTIONE DEI FORMULARI DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO.....</u>	<u>4</u>
<u>REDAZIONE DEI FORMULARI</u>	<u>4</u>
<u>RILASCIO E AUTENTICA.....</u>	<u>8</u>
<u>GIUSTIFICAZIONI DA PRODURRE.....</u>	<u>8</u>
<u>MERCI NON COMUNITARIE</u>	<u>8</u>
<u>AGEVOLAZIONI E INTERDIZIONI.....</u>	<u>9</u>
<u>CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI DIVERSE.....</u>	<u>10</u>
<u>RACCOMANDAZIONI GENERALI</u>	<u>11</u>



COMPETENZA TERRITORIALE

Il rilascio di un certificato di origine può essere ottenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di seguito denominata anche CCIAA, nella cui circoscrizione il richiedente ha la sede legale, sede operativa o unità locale, sia che si tratti di un'impresa individuale che di una società con personalità giuridica. Ove richiesto dalle esigenze commerciali e di esportazione il certificato di origine può essere rilasciato anche a persona fisica.

Nota esplicativa

Il richiedente può inoltre ottenere il rilascio di un certificato di origine:

- a) dalla CCIAA ove si trova con la merce da spedire all'estero e con i relativi documenti giustificativi dell'origine. In tal caso occorre l'autorizzazione preventiva da parte della Camera di commercio competente territorialmente.
- b) dalla CCIAA nella cui circoscrizione un'impresa estera abbia una sede secondaria o unità locale, risultante dal Registro delle Imprese della Camera di commercio;

Per richiedente si intende:

- lo speditore designato nel certificato di origine (vedi casella 1 "Speditore" a pag. 6);
- lo spedizioniere doganale delegato dallo speditore designato nel certificato di origine, purché lo stesso abbia sede legale o unità locale nella Provincia stessa.
- lo spedizioniere o rappresentante fiscale con sede legale o unità locale nella Provincia, delegato da una ditta estera.

Condizioni particolari: la CCIAA, in via eccezionale, potrà rilasciare il certificato di origine anche ad un richiedente che non abbia la sua residenza nella Comunità, a condizione che presenti la fattura di acquisto della merce in Italia. In tal caso potrà verificarsi che il nome dello speditore e quello del destinatario coincidano.

UTILITÀ DEL CERTIFICATO DI ORIGINE

1. I certificati d'origine sono esclusivamente destinati a provare l'origine delle merci e non attestano essi stessi l'esportazione delle merci. Essi possono essere utilizzati come documenti giustificativi nel rilascio di ulteriori certificati d'origine rilasciati da altre Camere di commercio.
2. Dato che il modulo arabescato del certificato di origine viene utilizzato normalmente quale originale per soddisfare le esigenze doganali, le copie redatte e rilasciate conformemente all'originale hanno lo stesso valore di quest'ultimo. Pertanto è possibile rilasciare un solo originale per spedizione.
3. I certificati di origine rilasciati dalle Camere di commercio italiane sono quelli utilizzati nei rapporti tra l'Unione Europea ed i Paesi Terzi, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento CEE 2454/93 del 2/07/1993. Infatti, a seguito dell'attuazione del Mercato Unico dal 1/01/93, nei rapporti commerciali intra-comunitari, normalmente, non viene più richiesto e rilasciato il certificato d'origine, essendo sufficiente la fattura di vendita delle merci.
I certificati di origine sono destinati, esclusivamente, a provare l'origine delle merci sulla base di documentazioni probatorie o delle dichiarazioni effettuate dalle imprese e non sono da considerarsi un documento accompagnatorio della merce. In nessun caso può essere addebitata alla Camera di commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra certificato d'origine regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari.
4. Su richiesta dell'utente, quando particolari esigenze commerciali lo necessitano, la CCIAA può rilasciare anche certificati di origine destinati ad altri Paesi membri dell'Unione europea, in linea con quanto stabilito dall'art. 37 comma 3 del Regolamento CE n. 450/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, che ha istituito il Codice doganale comunitario (aggiornato), che entrerà in vigore dal momento dell'emanazione delle relative disposizioni di applicazione.



COSTO DEI FORMULARI E TASSE – DIRITTI DI SEGRETERIA

I formulari dei certificati di origine – composti da un originale, tre copie e la domanda – sono ceduti gratuitamente agli operatori. L'Ente camerale percepirà il diritto di Segreteria al momento della vidimazione, stabilito ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. e) della legge 29/12/1993 n. 580.

Sono, inoltre, previsti formulari per il rilascio dei certificati on-line.

STAMPA E DISTRIBUZIONE DEI FORMULARI

1. I formulari del certificato di origine sono conformi a quelli previsti dall'Allegato 12 del Regolamento CEE n. 2454/93 (Allegato 1), sono provvisti di un numero di serie e vengono stampati a cura dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che provvede altresì alla distribuzione alle CCIAA. Qualsiasi formulario difforme da quelli distribuiti dall'Unioncamere deve essere respinto dalla Camera di commercio alla quale viene presentato. Tuttavia, la domanda di rilascio può essere presentata anche in modalità on-line, attraverso le procedure informatiche predisposte dal sistema camerale, che prevedano l'uso della firma digitale.
2. Il formulario distribuito da Unioncamere è formato da:
 - una domanda, su carta rosa, che verrà firmata dal richiedente,
 - un modulo su carta arabescata che costituirà il certificato di origine (originale),
 - tre moduli su carta gialla con menzione "copia".

GESTIONE DEI FORMULARI DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

1. La CCIAA emittente che riceve il formulario compilato dal richiedente:
 - conserva la domanda,
 - rilascia il modulo arabescato (originale) al richiedente dopo averlo vidimato,
 - dietro esplicita richiesta dell'interessato sul modulo di domanda, rilascia le eventuali copie, visti su fattura o legalizzazioni.
2. La CCIAA emittente conserva la domanda, copia del certificato e della fattura e di altra eventuale documentazione.
3. Non è prevista alcuna limitazione circa il numero di copie da rilasciare, ma non può essere rilasciato che un solo originale,
4. Le domande, nonché i documenti giustificativi eventualmente trattenuti, sono conservati dalle Camere di commercio per almeno due anni dal giorno di rilascio del certificato di origine (art. 54 Regolamento CEE n. 2454/93)

REDAZIONE DEI FORMULARI

1. I formulari sono compilati dal richiedente e la domanda firmata dal legale rappresentante o da un suo procuratore delegato.
2. I formulari sono compilati, in lingua italiana, redatti con le normali procedure di videoscrittura elettronica o manoscritti. Qualora, per esigenze commerciali siano compilati in lingua straniera, può essere richiesta una traduzione scritta.
3. Qualora i formulari siano manoscritti è richiesto l'uso di inchiostro indelebile e del carattere stampatello. Occorre segnalare, tuttavia, che alcuni paesi non accettano la redazione manoscritta dei formulari.
4. Il certificato e la domanda non debbono essere corretti con abrasioni o soprascritte. Le eventuali modifiche devono essere eseguite cancellando le indicazioni errate, che devono comunque rimanere visibili, e aggiungendo, eventualmente, le indicazioni desiderate. Ogni modifica eseguita in tal modo deve essere approvata dal suo autore e vistata dall'organismo che rilascia il certificato.
5. Ogni articolo riportato sulla domanda e sul certificato deve essere preceduto da un numero d'ordine.



Immediatamente sotto l'ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Tutti gli spazi non utilizzati devono essere barrati onde rendere impossibile qualsiasi ulteriore aggiunta.

6. Il richiedente è tenuto a compilare il formulario secondo le seguenti modalità:

6.1 Originale

Il formulario deve essere compilato dalla casella 1 alla 7:

Casella 1: "Speditore"

Casella 1.: "Speditore": indicare il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo completo dello speditore.

Nota esplicativa: per speditore si intende colui che redige a suo favore la fattura di vendita delle merci e/o chi è in definitiva responsabile della loro esportazione, sia che proceda egli stesso a tale operazione sia che ne dia incarico a terzi.

Nel caso in cui lo speditore non sia direttamente colui che emette la fattura di vendita, nella casella 1 deve essere menzionato il nominativo di colui che provvede alla spedizione e la dicitura "per conto di" seguita dal nominativo di colui che emette la fattura di vendita all'estero (copia della quale dovrà essere allegata alla domanda). Deve, inoltre, essere allegata la delega a richiedere il certificato con menzione degli estremi della fattura di vendita e del destinatario finale. Si ricorda, infatti, che il conferimento di incarico a richiedere il Certificato di origine dovrà essere documentato da parte di colui che emette la fattura di vendita.

Nel caso di operazioni abituali per conto dello stesso soggetto potrà essere depositata un'unica delega a inizio anno o secondo necessità.

Casella 2: "Destinatario"

Casella 2.: "Destinatario": indicare il nome o la denominazione sociale e l'indirizzo completo dell' acquirente estero. Il nome del Paese deve essere indicato per esteso (le sigle non sono ammesse). E' possibile scrivere solo le parole "All'ordine" seguite, eventualmente, dal nome del Paese di destinazione, se conosciuto. Qualora la merce sia destinata ad un Paese diverso da quello della prima destinazione, è possibile indicare entrambi gli indirizzi oppure usare la dicitura "per ulteriore riesportazione".

Casella 3: "Paese d'origine"

Casella 3.:Indicare il nome completo del Paese d'origine della merce:

a) **merci di origine comunitaria:** usare la dicitura "Comunità europea" seguita, eventualmente, dal nome del Paese membro;

Nota esplicativa: la dicitura utilizzata deve essere "Comunità Europea" e non possono essere menzionate diciture quali CEE, Comunità CEE o Mercato Comune. Le indicazioni e le abbreviazioni generali, quali Germania o Inghilterra sono scorrette. Il Paese o il territorio deve essere indicato con il nome esatto, quale ad es. Repubblica Federale Tedesca o Regno Unito. Tuttavia, qualora le esigenze del commercio la richiedano, la menzione "Comunità Europea" potrà essere seguita dalla designazione dello stato membro produttore. Ad es. "Comunità Europea – Italia"

b) **merci di origine non comunitaria o multipla:** Indicare il/i nome/i del/i Paese/i terzo/i.

Nota esplicativa: qualora le esigenze commerciali lo richiedano, è possibile indicare più Paesi d'origine nella casella 3 (riferiti ad una sola spedizione) avendo cura di precisare, nella casella 6 "descrizione della merce", il Paese di origine a fianco di ogni singolo articolo menzionato, e – nel caso di origine multipla - separando in maniera evidente le merci di origine comunitaria da quelle di origine extra UE.

Casella 4: "Informazioni riguardanti il trasporto"

Casella 4: Si consiglia di indicare in questa casella il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro ecc.). Si raccomanda la menzione "trasporti misti" quando la merce viene trasportata con mezzi diversi. La menzione relativa alla scelta del trasporto è importante per le merci di difficile identificazione, quali le merci alla rinfusa o quelle che non recano caratteristiche quali marchi e numeri. Può essere adottata altresì la dicitura "da stabilirsi"



Casella 5: "Osservazioni"

Casella 5: Questo spazio può essere usato per indicare informazioni che non potrebbero essere inserite altrove e che potrebbero rivelarsi utili per l'identificazione della spedizione (ad es. buono d'ordine, numero della licenza o del credito documentario, termini di resa, ecc.).

Non è ammesso l'uso di questo spazio per l'indicazione di menzioni discriminatorie nei confronti di altri Paesi.

Casella 6: "Numero d'ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci"

Casella 6: Descrizione completa delle merci, elencate per numero d'ordine progressivo, marche, sigle, quantità e natura dei colli, ecc., utilizzando sia i termini tecnici propri ai prodotti esportati, che la loro denominazione commerciale consueta, al fine di far figurare una designazione chiara delle merci, tale da consentire una loro identificazione, utile anche per una corretta classificazione doganale nel Paese di destinazione.

Le indicazioni generiche quali "prodotti chimici", "prodotti metallici", "macchinari", ecc. non sono sufficienti e devono essere dettagliate.

Nota esplicativa: Qualora la casella 6 non sia sufficiente per la descrizione delle merci possono essere adottate due soluzioni:

1. completare l'enumerazione dei prodotti utilizzando uno o più moduli di certificato di origine che verranno quindi considerati come facenti seguito al primo. Per ciascun modulo aggiuntivo occorrerà compilare sia la domanda (modulo rosa) che le copie del certificato (modulo giallo) in tanti esemplari quanti sono stati fatti per il primo originale ed inoltre occorrerà compilare tutte le caselle di questi moduli aggiuntivi;
2. designare le merci con una denominazione generica, seguita dall'indicazione "secondo fattura allegata", che permetta in ogni caso un'identificazione chiara della natura delle merci, e presentare alla Camera di commercio, contemporaneamente al certificato un'ulteriore copia della fattura.
In questo caso la fattura dovrà contenere – oltre ai suoi elementi essenziali – solamente le informazioni previste dal formulario del certificato d'origine e nessun'altra indicazione aggiuntiva. La stessa verrà restituita al richiedente dopo avervi apposto il numero di rilascio del certificato d'origine e il timbro della Camera di commercio e una copia sarà inoltre conservata agli atti.

Qualora lo spazio rimanente immediatamente sotto la descrizione dei prodotti non sia utilizzato è necessario barrarlo in modo da non rendere possibile l'inserimento di qualsiasi ulteriore indicazione.

Casella 7: "Quantità"

Casella 7: Indicare la quantità dei prodotti, da esportare precisando l'unità di misura utilizzata (peso, volume, pezzi ecc.); nel caso venga scelta l'unità di peso sarà necessario precisare se si tratta di pesi netti o lordi.

Per consentire i controlli da parte delle Camere di commercio, è necessario che le quantità della merce in esportazione, per la quale si chiede il certificato d'origine, siano indicate e individuabili anche nella fattura di vendita.

Casella 8: La compilazione di tale casella è riservata alla Camera di commercio, in essa verrà apposto il timbro e la firma del funzionario camerale autorizzato.

7.2 Le copie

I moduli su carta gialla costituiscono copia del Certificato, hanno le stesse caselle dell'originale e vengono timbrate e firmate dal funzionario camerale autorizzato; hanno, pertanto, lo stesso valore del certificato originale.

Possono essere richieste – secondo le proprie esigenze commerciali – una o più copie di ogni certificato, se necessario anche in un momento successivo al rilascio del certificato.

7.3 La Domanda

Il richiedente è tenuto a compilare il modulo di domanda secondo le seguenti modalità.

FRONTE DELLA DOMANDA

a) Caselle 1-9:

- Le caselle da 1 a 7 – identiche a quelle dell'originale.
- Nella casella 8 è riprodotta la formula di richiesta del certificato, che comprende la dichiarazione sull'esattezza e veridicità delle informazioni, notizie e documenti giustificativi che corredano la domanda, nonché l'impegno a presentare informazioni e giustificativi supplementari su richiesta della Camera di commercio. In questa casella



sarà necessario apporre nome e cognome – per esteso – qualifica e firma del legale rappresentante o di un suo procuratore delegato.

- **Nella casella 9** – da utilizzarsi unicamente se il richiedente non coincide con lo spediteore – sarà indicato il nome, cognome o ragione sociale del richiedente.

Il richiedente, in questo caso, dovrà essere in possesso di una delega, rilasciata su carta intestata dello spediteore, da allegare alla domanda del certificato.

Nota esplicativa: Nei formulari in carta copiativa, dopo la compilazione a ricalco del fronte della domanda, è consigliabile distaccare il modulo rosa.

RETRO DELLA DOMANDA

b) **Paragrafi 1-3:**

In tali paragrafi è stampata la dichiarazione d'origine delle merci esportate, che deve essere sottoscritta (digitalmente per la richiesta di certificati on-line) dal legale rappresentante o da suo delegato.

Le dichiarazioni apposte sul modulo di domanda del certificato di origine sono rese ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed hanno quindi valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità del dichiarante in merito al contenuto delle dichiarazioni rese, in base a quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. medesimo.

Il retro dovrà essere compilato con la massima cura, secondo i casi:

Paragrafo 1: se la merce è di origine interamente comunitaria, occorre indicare il nome del fabbricante ed il luogo di fabbricazione, onde consentire eventuali accertamenti da parte dei funzionari camerati.

Per merce totalmente di origine italiana o di altro Stato membro si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento CEE n. 2913/92. (Allegato 2). Ai fini di tale definizione sarà successivamente applicato, quanto previsto in materia di acquisizione dell'origine dall'art. 36 del Regolamento CE n. 450/08 (Allegato 3), che entrerà in vigore dal momento dell'emanazione delle relative disposizioni di applicazione.

Occorre indicare la località dove si trova lo stabilimento nel quale la merce è stata effettivamente prodotta e non l'indirizzo della sede sociale o l'ufficio amministrativo del fabbricante.

Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal fabbricante, il richiedente dovrà provvedere – a sua tutela – a farsi rilasciare dal venditore – commerciante – una dichiarazione attestante il Paese di origine della merce o altra documentazione giustificativa dell'origine che dovrà conservare per eventuali accertamenti.

La Camera di commercio deve comunque essere informata, sull'effettivo produttore della merce ed il relativo indirizzo.

Paragrafo 2: se la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito una trasformazione sufficiente a conferirle l'origine comunitaria, dovrà essere indicato il nome e l'indirizzo dell'impresa che ha eseguito l'ultima trasformazione sostanziale.

Per alcune categorie merceologiche l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine (citate all'art. 24 del Regolamento CEE n. 2913/92) sono definite dal Regolamento CEE n. 2454/93 agli articoli da 35 a 46 (Allegato 4). L'elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari, affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario, è dettagliatamente indicato negli Allegati 10 e 11 del citato Regolamento comunitario (Allegati 5 e 6).

Ai fini dell'individuazione delle lavorazioni ritenute sostanziali sarà successivamente applicato, quanto previsto in materia di acquisizione dell'origine dall'art. 36 del Regolamento CE n. 450/08, che entrerà in vigore dal momento dell'emanazione delle relative disposizioni di applicazione.

Nota esplicativa: Anche in questo caso dovrà essere indicata la località ove effettivamente è stata eseguita la trasformazione e non l'indirizzo della sede sociale dell'impresa.

Paragrafo 3: se la merce non è di origine comunitaria, ma di un Paese terzo, occorrerà allegare alla domanda i documenti che giustificano l'origine delle merci.

I documenti considerati idonei a comprovare l'origine delle merci sono:

- a) i certificati di origine emessi da altri organismi abilitati al rilascio;



- b) le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciate da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è chiaramente indicato il paese d'origine;
- c) le dichiarazioni presentate presso una dogana italiana o comunitaria per l'accesso ad un regime doganale in territorio comunitario (importazione definitiva, temporanea, deposito doganale), dalle quali risulti espressamente indicata l'origine, le polizze di carico indicanti anch'esse specificatamente l'origine.

Non sono ammesse fotocopie dei documenti giustificativi dell'origine. In via del tutto eccezionale, può essere accettata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante, che attesti e giustifichi i motivi della mancata presentazione del documento originale o ne consenta la visione eventuale da parte del funzionario camerale nel luogo ove l'atto risulta depositato.

Tale pratica potrà essere riservata – con carattere di abitudine – agli operatori che dispongono dello status, riconosciuto dall'amministrazione doganale, di AEO (operatore economico autorizzato).

La Camera di commercio si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese in tali circostanze.

Sul certificato di origine emesso all'estero o su altra documentazione presentata per l'emissione di un ulteriore certificato d'origine, la Camera di commercio provvederà ad annotare sull'originale i relativi scarichi e ne tratterà una copia.

Sulla domanda deve altresì essere indicato il numero di copie, nonché eventuali altri visti o legalizzazioni richiesti.

RILASCIO E AUTENTICA

I certificati di origine sono firmati da un dipendente autorizzato dalla Camera di commercio. I soggetti abilitati alla firma del Certificato di origine sono responsabili limitatamente al controllo dei soli documenti probatori presentati dal richiedente e alla verifica della rispondenza del firmatario con il rappresentante legale od un suo procuratore delegato.

Per la merce di origine comunitaria è sufficiente l'indicazione d'origine dichiarata dal richiedente nel par. 1 del modulo di domanda, che assume valore di dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. La Camera di commercio è legittimata a predisporre controlli sulle dichiarazioni stesse.

Per la merce di origine extra comunitaria l'origine deve essere comprovata con i documenti sopra specificati.

La richiesta di certificato d'origine deve essere accompagnata dalla fattura di vendita all'estero, nonché dalla eventuale documentazione originale comprovante l'origine estera, che verrà trattenuta in copia dalla Camera di commercio.

La firma di chi rilascia il certificato di origine deve essere manoscritta ed il suo nome chiaramente leggibile.

La firma va completata con l'indicazione del luogo, della data di rilascio ed autenticata con apposizione del timbro della Camera di commercio emittente.

La data, il luogo, il numero di rilascio ed il timbro della Camera di commercio possono essere apposti anche con apparecchiatura elettronica/informativa oltre che con timbro/datario.

GIUSTIFICAZIONI DA PRODURRE

Le dichiarazioni contenute sul fronte e sul retro della domanda sono ritenute valide senza altre giustificazioni, ma:

- se la Camera di commercio ritiene necessario verificare l'esattezza della dichiarazione del richiedente, questi è tenuto a fornire, su richiesta della CCIAA, ogni notizia utile a favorire le ricerche necessarie a tali verifiche. A tale scopo egli dovrà far conoscere i processi di fabbricazione delle merci designate nel certificato.
- se le giustificazioni richieste non sono prodotte o qualora non siano soddisfacenti per la Camera di commercio emittente, questa deve rifiutare il rilascio del certificato, conservare la domanda ed annotare sulla stessa il motivo del rifiuto.

Qualora risulti dalla domanda – o qualora la CCIAA sappia – che le merci non sono state prodotte nell'impresa del richiedente, questi dovrà, se la Camera di commercio lo richiede, fornire dei documenti comprovanti l'origine delle merci. Sono considerati idonei a tale scopo:

- a) I certificati di Origine rilasciati da altri organismi abilitati al rilascio, che saranno conservati come documenti giustificativi a sostegno della dichiarazione sottoscritta nella domanda.
- b) Le fatture, i buoni di consegna, le dichiarazioni d'origine rilasciate dai produttori nel quadro di accordi preferenziali, o altri documenti giustificativi comunitari, se comprovano o se da essi si può comunque desumere che le merci sono state prodotte nella Comunità.



MERCI NON COMUNITARIE

1. La Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (convenzione di Kyoto riveduta), all'Allegato K specifico sull'origine, prevede che quando le merci non sono importate direttamente dal Paese d'origine, ma provengono da un paese terzo, i certificati di origine devono poter essere emessi dalle Autorità o dagli organismi abilitati a rilasciare tali certificati nel Paese terzo in questione, sulla base di un certificato di origine rilasciato in precedenza nel Paese di origine delle merci.
2. Il rilascio dei certificati di origine relativi a dei prodotti originari di Paesi fuori dall'Unione Europea che non hanno subito alcuna trasformazione nel territorio comunitario o che sono stati qui oggetto di operazioni insufficienti a conferire loro l'origine comunitaria è sottoposto alle stesse regole del rilascio di certificati di origine per merci comunitarie:
 - Lo stesso modulo comunitario deve essere utilizzato negli Stati membri per tutti i tipi di merce, sia per i prodotti di origine estera che per quelli comunitari (tutti i diversi modelli precedentemente in uso, quali quelli per merci giacenti allo stato estero o prodotti petroliferi, non sono più in vigore – rif. parere Minfinanze n. 652/83, Reg. CEE n. 456/91, circ. Minindustria 3339/C 1/06/1994).
 - Le merci non devono necessariamente trovarsi nel territorio della CCIAA emittente; qualora si trovino in un altro luogo, il richiedente deve:
 - a) presentare la fattura relativa all'acquisto e quella relativa alla vendita al destinatario;
 - b) indicare il luogo dove si trovano (in Italia, in altro Stato membro o sotto controllo doganale) e, se richiesto dalla Camera di commercio, presentare tutti i documenti giustificativi attraverso i quali sia possibile dimostrare l'identità delle merci (ad es. dichiarazione doganale, polizze di carico, lettere di vettura, certificati di arrivo, di immagazzinamento, di trasbordo ecc.).
 - L'origine estera delle merci deve essere giustificata da prove documentali soddisfacenti, quali un certificato di origine del paese di produzione o qualsiasi altro documento che la Camera di commercio interessata riterrà sufficiente per stabilire validamente l'origine dichiarata.

AGEVOLAZIONI E INTERDIZIONI

Rilascio di un certificato d'origine a posteriori.

Il certificato di origine è rilasciato quando le merci, alle quali si riferisce, sono in corso di spedizione nel momento in cui viene presentata la domanda.

Nel caso di spedizione già avvenuta, è consentito il rilascio del certificato d'origine, a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dello speditore e dietro presentazione di documenti giustificativi dell'origine e dell'avvenuta spedizione.

Il richiedente deve dichiarare, inoltre, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non aver precedentemente richiesto altro certificato d'origine per la spedizione interessata.

Correnti continue di esportazione (ai sensi dell'art. 49 comma 2 Reg. CEE 2454/93)

Qualora le circostanze lo giustifichino, specie quando l'interessato mantiene correnti regolari continue ed uniformi di esportazione, le Camere di Commercio emittenti possono concedere, a loro discrezione, l'esenzione della compilazione del retro del modulo rosa di domanda per ogni singola operazione, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni dei regolamenti CEE n.2913/92 e 2454/93.

Per concedere tale esenzione la Camera di commercio emittente deve ottenere una dichiarazione nella quale il richiedente si impegna a rinunciare a tale agevolazione, qualora la sua produzione subisca modificazioni rispetto al luogo d'origine.

Esportazioni temporanee

Qualora le Autorità del Paese di importazione temporanea esigano il certificato di origine, la Camera di commercio alla quale ne sia fatta richiesta potrà rilasciarlo dietro presentazione della fattura pro forma.

I moduli utilizzati dovranno recare molto chiaramente la dicitura "pro forma".



Certificato di origine pro forma

Qualora il richiedente necessiti di un certificato di origine per concludere una transazione e le relative indicazioni da riportare su di essi non siano definitivamente conosciute, può ottenere il rilascio di un certificato d'origine "pro forma" presentando relativa fattura pro forma (o lista valorizzata). I moduli utilizzati dovranno recare molto chiaramente la dicitura "pro forma".

Certificati in bianco o antidatati

E' vietato il rilascio dei certificati di origine in bianco o antidatati.

Annotazioni non previste sul formulario

E' regola che sul certificato di origine non debbano essere riportate altre indicazioni che quelle previste dal formulario stesso.

Qualora esigenze commerciali o bancarie, o disposizioni delle Autorità del Paese importatore, esigano menzioni o dichiarazioni di varia natura, queste verranno valutate singolarmente dalle CCIAA emittenti, che a loro discrezione, potranno accettarle o rifiutarle.

Si ritiene opportuno riportare di seguito la casistica più frequentemente richiesta:

- a) menzione del nome del produttore e del "made in": tali menzioni all'interno del certificato non pongono difficoltà, purché non in contrasto con la dichiarazione d'origine ed a condizione che la CCIAA abbia prova che le informazioni siano corrette e che nel caso del produttore non vi sia violazione del segreto commerciale.
- b) indicazione di menzioni discriminatorie verso alcuni Paesi: le menzioni di esclusione o restrizione, incompatibili con le Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali (quali ad esempio, menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione, o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative), non possono essere riportate né sul certificato di origine, né sulla fattura commerciale.

Sostituzione del certificato

In caso di smarrimento del certificato di origine può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità competenti.

Il richiedente, in tal caso, utilizzerà un nuovo formulario, che dovrà recare la dicitura "duplicato" e riportare il numero del certificato di origine emesso in precedenza.

Il richiedente, inoltre, dovrà dichiarare, sul retro del modulo di domanda, che il primo certificato è stato smarrito e che si impegna a sopportare le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del certificato smarrito.

Il duplicato dovrà essere richiesto in ogni caso entro i sei (6) mesi dal rilascio del certificato smarrito.

Durata di validità dei certificati

Il certificato di origine è valido dalla data di rilascio da parte della Camera di Commercio. In linea di principio la validità è illimitata, a condizione che tutti i dati sul certificato rimangano gli stessi e che non vi sia alcuna modifica delle condizioni originali e/o dell'imballo delle merci. Tuttavia un periodo di tempo troppo lungo tra la data di rilascio e quella di spedizione potrebbe provocare delle difficoltà nei Paesi di importazione ove il certificato deve essere presentato.

CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI DIVERSE

Raccomandazioni generali

- a) Le Camere di commercio della Comunità devono certificare solo ciò che esse sono in grado di accertare, secondo la competenza loro conferita. Esse provvedono al rilascio di certificazioni, visti e legalizzazioni.
- b) Le certificazioni, i visti e le legalizzazioni devono essere emessi solo quando sono richiesti da un'Autorità straniera, a condizione che non siano in contrasto con la normativa comunitaria e/o nazionale.
- c) La Camera di commercio emittente conserva una copia di ogni documento, certificato o visto. Tale copia deve recare la data dell'emissione. Essa sarà conservata secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Visti

Qualora venga fatta alla Camera di commercio una richiesta per l'attestazione di indicazioni d'ordine commerciale la cui esattezza e credibilità essa non può o non vuole accertare, la CCIAA si limiterà ad apporre un visto in calce al documento presentato – sempre che il documento sia stato emesso da un Organismo o Ente ufficiale (ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, ONU, ecc.) - indicando la seguente menzione: "visto per deposito". Copia del documento sarà conservata agli atti della Camera di commercio.



Qualora la richiesta di attestazione riguardi dichiarazioni effettuate sulla propria carta intestata direttamente dal richiedente, la Camera di commercio potrà provvedere ad apporre un timbro con la dicitura "visto per conformità della firma" del dichiarante a quella depositata in atti presso la Camera di commercio.

Tale visto, richiesto per i documenti accompagnatori della merce all'esportazione, non si riferisce all'esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nella attestazione che la firma posta in un determinato documento è conforme a quella depositata nei registri camerali.

Fatture

Le fatture che vengono presentate con la semplice indicazione del valore delle merci o con varie dichiarazioni che stabiliscono la conformità di questo valore, sia con i prezzi interni, sia con i prezzi praticati dallo speditore, o che contengono altre precisazioni relative al valore e per le quali viene richiesto l'intervento della Camera di commercio, devono semplicemente dar luogo a "visto per conformità della firma del dichiarante".

Certificazioni negative

Vengono talvolta presentati dei documenti (dichiarazioni, fatture ecc.) recanti, su richiesta di alcuni paesi stranieri o dei loro rappresentanti nella Comunità, menzione di esclusione o restrizione incompatibili con le Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali (quali ad esempio menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative). Tali dichiarazioni negative, non verificabili, non possono essere certificate dalle Camere di commercio.

RACCOMANDAZIONI GENERALI

1. Le Camere di commercio emittenti devono prendere ogni misura per evitare la divulgazione dei segreti industriali o commerciali eventualmente contenuti nei documenti prodotti.
2. Ad ogni richiedente che facesse una falsa dichiarazione allo scopo di ottenere un certificato di origine o che falsificasse un certificato, o che utilizzasse un certificato falso o falsificato, la Camera di commercio rifiuterà il rilascio del certificato di origine richiesto, senza pregiudizio della responsabilità del dichiarante ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2001.

1 Speditore <i>(riservato alla traduzione)</i>	N. 000000	ORIGINALE
	<i>(riservato al numero di rilascio)</i>	<i>(riservato alla traduzione)</i>
2 Destinatario <i>(riservato alla traduzione)</i>	COMUNITÀ EUROPEA <i>(riservato alla traduzione)</i>	
	CERTIFICATO DI ORIGINE <i>(riservato alla traduzione)</i>	
	3 Paese d'origine <i>(riservato alla traduzione)</i>	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (Indicazione facoltativa) <i>(riservato alla traduzione)</i>	5 Osservazioni <i>(riservato alla traduzione)</i>	
6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci <i>(riservato alla traduzione)</i>	7 Quantità <i>(riservato alla traduzione)</i>	
8 LA SOTTOSCRITTA AUTORITÀ CERTIFICA CHE LE MERCI SOPRA ELENcate SONO ORIGINARIE DEL PAESE MENZIONATO NEL RIQUADRO 3 <i>(riservato alla traduzione)</i>		
Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'autorità competente <i>(riservato alla traduzione)</i>		

1 Speditore <i>(riservato alla traduzione)</i>	N. 000000	COPIA
	<i>(riservato al numero di rilascio)</i>	<i>(riservato alla traduzione)</i>
2 Destinatario <i>(riservato alla traduzione)</i>	COMUNITÀ EUROPEA <i>(riservato alla traduzione)</i> <hr/> CERTIFICATO DI ORIGINE <i>(riservato alla traduzione)</i>	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) <i>(riservato alla traduzione)</i>	3 Paese d'origine <i>(riservato alla traduzione)</i>	
6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci <i>(riservato alla traduzione)</i>	5 Osservazioni <i>(riservato alla traduzione)</i>	
8 LA SOTTOSCRITTA AUTORITÀ CERTIFICA CHE LE MERCI SOPRA ELENcate SONO ORIGINARIE DEL PAESE MENZIONATO NEL RIQUADRO 3 <i>(riservato alla traduzione)</i>	7 Quantità <i>(riservato alla traduzione)</i>	
Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'autorità competente <i>(riservato alla traduzione)</i>		

1 Speditore (nome o ragione sociale e indirizzo completo, eventualmente figurante nel registro di commercio)	N. 000000	RICHIESTA DI RILASCIO
	(Numero d'ordine di rilascio)	
2 Destinatario (nome o ragione sociale, indirizzo completo, se conosciuto o «all'ordine»)	COMUNITÀ EUROPEA <hr/> CERTIFICATO DI ORIGINE	
	3 Paese d'origine («Comunità Europea» o paese d'origine interessato)	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	5 Osservazioni	
6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci (per le merci non imballate, numero dei pezzi o apporre la dicitura «alla rinfusa»)	7 Quantità (esprese in massa lorda o netta oppure in altre unità di misura)	
8 Il firmatario, — RICHIEDE il rilascio di un certificato di origine che attesti che le merci sopra descritte sono originarie del paese indicato nel riquadro 3. — DICHIARA che le indicazioni della presente domanda, nonché i documenti giustificativi presentati e le informazioni fornite alle autorità o agli organismi abilitati ai fini del rilascio di questo certificato sono esatti, che le merci alle quali si riferiscono tali documenti o informazioni sono quelle per le quali il certificato è richiesto, che tali merci soddisfano le condizioni previste dalla regolamentazione relativa alla definizione comune della nozione d'origine delle merci. — S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità o degli organismi abilitati, i giustificativi e le informazioni supplementari che tali autorità o organismi abilitati ritenessero necessari per il rilascio del certificato.		
9 Richiedente (se non è lo speditore)	Luogo e data Firma del richiedente (*)	

(*) La firma del procuratore deve essere seguita dall'indicazione, a stampatello, del suo cognome.

(Riservato alle indicazioni nazionali supplementari)

REGOLE DA OSSERVARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEL CERTIFICATO D'ORIGINE

1. I moduli del certificato d'origine e della relativa domanda sono compilati a macchina o a mano, purché siano identici, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua. Quando i moduli sono compilati a mano, deve essere fatto uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatelo.
2. Il certificato e la domanda non possono presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi debbono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Qualsiasi modifica così apportata deve essere approvata dalla persona che l'ha effettuata e vistata dalle autorità o dagli organismi abilitati.
3. Ogni articolo indicato nella domanda e nel certificato deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima indicazione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
4. Se le necessità del commercio di esportazione lo richiedono, possono essere rilasciate, oltre al certificato, una o più copie di esso.

▼B

- b) la sottovoce di qualsiasi altra nomenclatura che ricada in tutto o in parte la nomenclatura combinata o che vi aggiunga eventualmente altre suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure diverse da quelle tariffarie nel quadro degli scambi di merci,

in cui la merce deve essere classificata.

Articolo 21

1. Il trattamento tariffario favorevole di cui talune merci possono beneficiare a motivo della loro natura o della loro destinazione particolare è subordinato a condizioni stabilite secondo la procedura del comitato. Quando è richiesta l'autorizzazione, si applicano gli articoli 86 e 87.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per «trattamento tariffario favorevole» si intende qualsiasi riduzione o sospensione, anche nel quadro di un contingente tariffario, di un dazio all'importazione ai sensi dell'articolo 4, punto 10.

CAPITOLO 2
ORIGINE DELLE MERCI

Sezione 1

Origine non preferenziale delle merci

Articolo 22

Gli articoli da 23 a 26 definiscono l'origine non preferenziale delle merci per:

- a) l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee, escluse le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e);
- b) l'applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;
- c) la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine.

Articolo 23

1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.
2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono:
 - a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
 - e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticati;
 - f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;
 - g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;

▼B

- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
 - i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;
 - j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.
3. Per l'applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.

Articolo 24

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Articolo 25

Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell'articolo 24, alle merci così ottenute l'origine del paese in cui è effettuata.

Articolo 26

1. La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l'origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento.
2. Nonostante la presentazione di detto documento l'autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l'origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria.

*Sezione 2**Origine preferenziale delle merci**Articolo 27*

Le regole relative all'origine preferenziale determinano le condizioni di acquisizione dell'origine che le merci devono soddisfare per beneficiare delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d) o e).

Tali regole sono stabilite:

- a) per le merci figuranti negli accordi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d), nell'ambito di tali accordi;
- b) per le merci che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), secondo la procedura del comitato.

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 450/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2008

che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 95, 133 e 135,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità si fonda sull'unione doganale. Nell'interesse sia degli operatori economici sia delle autorità doganali della Comunità, è opportuno riunire l'attuale normativa doganale in un codice doganale comunitario (di seguito denominato «il codice»). Partendo dal principio di un mercato interno, il codice dovrebbe contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l'applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure introdotte a livello comunitario in relazione agli scambi di merci tra la Comunità e i paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità, tenendo conto delle esigenze di tali politiche comuni. La normativa doganale dovrebbe essere allineata meglio alle disposizioni in materia di riscossione delle imposizioni all'importazione, senza modifiche del campo d'applicazione delle disposizioni fiscali vigenti.

- (2) In conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e al programma d'azione 2004-2005, è opportuno adeguare il quadro giuridico per la tutela degli interessi finanziari della Comunità.

- (3) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽³⁾, si fondava sull'integrazione delle procedure doganali applicate separatamente nei rispettivi Stati membri negli anni '80. Dalla sua introduzione, esso è stato modificato più volte e in modo sostanziale, per far fronte a specifici problemi quali la tutela della buona fede o la presa in considerazione delle esigenze di sicurezza. Ulteriori modificazioni del codice sono necessarie in seguito agli importanti cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni, a livello sia comunitario sia internazionale, quali la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'entrata in vigore degli atti di adesione del 2003 e del 2005, nonché l'emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (di seguito denominata la «convenzione riveduta di Kyoto»), l'adesione al quale da parte della Comunità è stata approvata con decisione 2003/231/CE del Consiglio ⁽⁴⁾. È ora giunto il momento di semplificare i regimi doganali e di tener conto del fatto che le dichiarazioni e le procedure elettroniche costituiscono la regola mentre le dichiarazioni e le procedure su carta costituiscono l'eccezione. Per tutte queste ragioni un'ulteriore modificazione del codice attuale non è sufficiente ed è necessaria una riforma completa.

⁽¹⁾ GU C 309 del 16.12.2006, pag. 22.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, posizione comune del Consiglio del 15 ottobre 2007 (GU C 298 E dell'11.12.2007, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2008.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 86 del 3.4.2003, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 2004/485/CE (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 113).

h) le altre misure tariffarie previste dalle normative agricole, commerciali o da altre normative comunitarie.

3. Quando le merci interessate soddisfano le condizioni previste nelle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), su richiesta del dichiarante si applicano le misure contemplate da tali disposizioni in luogo di quelle di cui alla lettera c), dello stesso paragrafo. L'applicazione può essere retroattiva, a condizione che siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti dalla pertinente misura o dal codice.

4. Quando l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), o l'esenzione dalle misure di cui alla lettera b), è limitata a un determinato volume di importazioni o esportazioni, per i contingenti tariffari tale applicazione o esenzione cessa non appena viene raggiunto il volume di importazioni o esportazioni specificato.

Per i massimali tariffari, tale applicazione cessa in virtù di un atto giuridico della Comunità.

5. Secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 184, paragrafo 3, la Commissione adotta misure per l'applicazione dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo.

Articolo 34

Classificazione tariffaria delle merci

1. Per l'applicazione della tariffa doganale comune, la «classificazione tariffaria» delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate.

2. Per l'applicazione delle misure non tariffarie, la «classificazione tariffaria» delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni comunitarie e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate.

3. La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell'applicazione delle misure connesse a tale sottovoce.

CAPO 2

Origine delle merci

Sezione 1

Origine non preferenziale

Articolo 35

Campo di applicazione

Gli articoli 36, 37 e 38 stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini dell'applicazione:

a) della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) ed e);

b) delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;

c) delle altre misure comunitarie relative all'origine delle merci.

Articolo 36

Acquisizione dell'origine

1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

2. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

Articolo 37

Prova dell'origine

1. Se nella dichiarazione in dogana è indicata un'origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci.

2. Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra normativa comunitaria specifica, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla normativa comunitaria pertinente.

3. Un documento che prova l'origine può essere rilasciato nella Comunità se lo richiedono le esigenze del commercio.

Articolo 38

Misure di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure per l'applicazione degli articoli 36 e 37.

Sezione 2

Origine preferenziale

Articolo 39

Origine preferenziale delle merci

1. Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

ALL 4

▼ M19

Articolo 14 *quinquies*

1. Un sistema elettronico di informazione e comunicazione, definito di comune accordo tra la Commissione e le autorità doganali, è utilizzato ai fini di informazione e comunicazione tra le autorità doganali nonché ai fini di informazione della Commissione e degli operatori economici.
2. La Commissione e le autorità doganali archiviano e hanno accesso alle seguenti informazioni trasmesse mediante il sistema di cui al paragrafo 1:
 - a) i dati relativi alle domande trasmesse per via elettronica;
 - b) i certificati AEO e, se del caso, le relative modifiche, la revoca o la sospensione dello status di operatore economico autorizzato;
 - c) ogni altra informazione pertinente.
3. L'autorità doganale di rilascio notifica agli uffici responsabili dell'analisi dei rischi nel proprio Stato membro la concessione, la modifica, la sospensione o la revoca di un certificato AEO. Ne informa altresì tutte le autorità di rilascio degli altri Stati membri.
4. L'elenco degli operatori economici autorizzati può essere divulgato al pubblico dalla Commissione via Internet, previo consenso degli operatori economici stessi. L'elenco è regolarmente aggiornato.

▼ M18

▼ B

TITOLO IV

ORIGINE DELLE MERCI

CAPITOLO I

Origine non preferenziale

Sezione 1

*Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine**Articolo 35*

Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell'articolo 24 del codice e che conferiscono a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate.

Per «paese» s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunità.

Sottosezione 1

Materie tessili e loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata

Articolo 36

Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del codice.

▼B

Articolo 37

Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati.

Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'allegato 10 si possono considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale.

Le modalità d'applicazione delle regole contenute in detto allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

Articolo 38

Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;
ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;
- e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
- f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).

Sottosezione 2

Prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata

Articolo 39

Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del codice, le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di detto allegato.

Le modalità di applicazione delle regole contenute in detto allegato 11 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

Sottosezione 3

Disposizioni comuni per tutti i prodotti

Articolo 40

lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi

▼ B

- per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione;
- per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi taxa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto;
- per «valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio» s'intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.

Sezione 2

Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio

Articolo 41

▼ MI

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.

▼ B

► MI 2. ◀ I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione.

Articolo 42

La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:

- se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione,
- se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.

Articolo 43

Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:

- a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata;
- b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente:
 - costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate,
 - sono caratteristici di queste merci, e
 - sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

▼ B

Articolo 44

Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 (n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione delle merci) la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra.

D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha rilasciato il certificato, numero e data dello stesso).

Articolo 45

Quando l'origine dei pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41 deve essere giustificata ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità con la presentazione di un certificato d'origine, questo deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 44.

Articolo 46

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare:

- la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati;
- la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione.

*Sezione 3**Disposizioni d'applicazione relative ai certificati di origine**Sottosezione 1**Disposizioni relative ai certificati generali di origine**Articolo 47*

Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) essere compilato da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio;
- b) recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:
 - la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
 - il tipo di prodotto,
 - il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifica con queste altre indicazioni,

▼B

— il nome dello speditore;

- c) comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.

Articolo 48

1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a) e b).

2. I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui modello figura all'allegato 12.

3. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Comunità.

Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro determinato.

Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari Stati membri, è ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunità.

Articolo 49

Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato.

Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di origine.

È possibile rilasciare una o più copie supplementari del certificato di origine quando ciò sia giustificato da esigenze commerciali.

Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura nell'allegato 12.

Articolo 50

1. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m² o di 25-30 g/m² quando trattasi di carta per posta aerea. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Il formulario di domanda è stampato nella lingua o in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di esportazione. Il formulario del certificato d'origine è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

3. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari dei certificati d'origine oppure affidarla a ditte da loro all'uopo autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario di certificato deve apparire un riferimento all'autorizzazione in causa. Ogni certificato d'origine reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permette l'identificazione. Inoltre, esso reca un numero di serie, stampato ed apposto con un timbro, destinato ad individuarlo.

Articolo 51

I formulari di domanda ►C1 ed i certificati d'origine ◄ sono compilati a macchina o a mano, in stampatello, in maniera identica, in una delle



lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

Articolo 52

Su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo 48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo. Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di certificato e su tutte le copie dello stesso.

Inoltre, le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri possono numerare questi documenti secondo l'ordine di rilascio.

Articolo 53

Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto necessario.

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 54

Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni.

Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello Stato membro in causa.

Sottosezione 2

Disposizioni specifiche relative ai certificati di origine per taluni prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali

Articolo 55

Gli articoli da 56 a 65 definiscono le condizioni di utilizzo dei certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari di paesi terzi per i quali sono istituiti dei regimi particolari non preferenziali d'importazione, sempre che tali regimi facciano riferimento alle disposizioni seguenti.

a) Certificati d'origine

Articolo 56

1. I certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari dei paesi terzi per i quali sono istituiti speciali regimi d'importazione non preferenziali debbono essere redatti su formulari conformi al modello di cui all'allegato 13.

2. Questi certificati sono rilasciati dalle autorità governative competenti dei paesi terzi in questione, qui di seguito denominate «autorità emittenti», se i prodotti cui i predetti certificati si riferiscono possono essere considerati originari di tali paesi, in conformità delle disposizioni vigenti nella Comunità.

3. Su tali certificati devono inoltre figurare tutte le informazioni necessarie previste dalla regolamentazione comunitaria relativa ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55.

▼B

ALLEGATO 9

NOTE INTRODUTTIVE AGLI ELENCHI DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

CONSIDERAZIONI GENERALI

Nota 1

- 1.1. Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce doganale o il capitolo della nomenclatura combinata, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata nella nomenclatura combinata per tale voce o capitolo. A ciascuna menzione delle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Quando la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce doganale o di capitolo indicata nella colonna 2.
- 1.2. Quando nella colonna 1 sono raggruppate più voci doganali o viene indicato il numero di un capitolo, e pertanto la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la regola che figura nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che, nella nomenclatura combinata, sono classificati nelle varie voci doganali del capitolo in causa o in una delle voci doganali raggruppate nella colonna 1.
- 1.3. Quando negli elenchi figurano diverse regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti, tutti classificati nella stessa voce doganale, ciascun trattino riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la regola indicata nella colonna 3.

Nota 2

- 2.1. Per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi l'assemblaggio o le operazioni specifiche.
- 2.2. Per «materiale» si intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte» ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.
- 2.3. Per «prodotto» si intende il prodotto ottenuto, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

Nota 3

- 3.1. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni che figurano in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
- 3.2. Se un prodotto, fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione, viene utilizzato come materiale nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, non gli si applica la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato.

Ad esempio, i tessuti non ricamati possono acquisire il carattere di prodotto originario se tessuti a partire da filati. Quando essi vengono successivamente utilizzati nella fabbricazione di biancheria da letto ricamata, il limite espresso in percentuale di valore prescritto per l'utilizzazione di tessuto non ricamato non si applica al caso particolare.

Nota 4

- 4.1. Le regole che figurano negli elenchi stabiliscono il grado minimo di lavorazione o di trasformazione da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario; viceversa, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. In altre parole, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale in uno

▼B

stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego dello stesso materiale in uno stadio successivo non lo è.

- 4.2. Quando una regola che figura nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è possibile utilizzare uno o più di tali materiali, ma non che tutti debbano essere utilizzati.

Ad esempio, la regola applicabile ai filati autorizza l'impiego di fibre naturali e, in altro, anche di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambe debbano essere impiegate contemporaneamente, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

- 4.3. Quando una regola in un elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale correlazione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro intrinseca natura, non possono soddisfare tale requisito.

Nota 5

Per tutti i prodotti non menzionati nell'allegato 11 (tranne i tessuti della sezione XD), l'origine viene determinata caso per caso, valutando tutte le trasformazioni o lavorazioni in relazione al concetto di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale di cui all'articolo 24 del codice.

Nota 6

- 6.1. Nell'elenco dell'allegato 10, per «fibre» si intendono le «fibre naturali» e le «fibre artificiali o sintetiche in fiocco» dei codici NC da 5501 a 5507, e le fibre del tipo utilizzato per fabbricare la carta.
- 6.2. Nell'elenco dell'allegato 10, per «fibre naturali» si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche, che si trovano in uno stadio che precede la filatura, compresi i cascami; se non altrimenti specificato, il termine «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, patinate o altrimenti preparate per la filatura, ma non filate.
- 6.3. L'espressione «fibre naturali» comprende i crini del codice NC 0503, la seta dei codici NC 5002 e 5003 nonché la lana, i peli fini o grossolani di animali dei codici NC da 5101 a 5105, le fibre di cotone dei codici NC da 5201 a 5203 e le altre fibre di origine vegetale dei codici NC da 5301 a 5305.
- 6.4. Nell'elenco dell'allegato 10, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco e i cascami di fibre sintetiche o artificiali in fiocco dei codici NC da 5501 a 5507.
- 6.5. Nell'elenco dell'allegato 10, con i termini «sosta tessile» e «sostanze chimiche» sono designati i materiali non tessili (che non sono cioè classificati nei capitoli da 50 a 63) che possono essere utilizzati per fabbricare fibre del tipo utilizzato per fabbricazione della carta.
- 6.6. Nel caso di prodotti ottenuti a partire da due o più materiali tessili, le disposizioni che figurano nella colonna 3 si applicano a ciascuno dei materiali tessili che li compongono.

Nota 7

- 7.1. Il termine «precondeggiato», di cui all'elenco dell'allegato 10, che rappresenta lo stadio di lavorazione richiesto per taluni materiali non originari utilizzati, si applica a taluni filati, tessuti e stoffe a maglia, che hanno semplicemente subito un'operazione di lavaggio dopo la filatura o la tessitura.

I prodotti precondeggiati si trovano in uno stadio di lavorazione meno avanzato dei prodotti candeggiati, i quali hanno subito vari bagni con agenti sbiancanti (agenti ossidanti quali il perossido di idrogeno e agenti riduttori).

- 7.2. Nell'elenco dell'allegato 10, per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia.

Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.

Indichiamo qui di seguito alcuni esempi di operazioni di rifinitura:

— applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura;

▼B

- confezione di avole;
- rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti;
- apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.;
- statura ed altre preparazioni per indumenti da vendere «confezionati».

Osservazioni riguardanti le lavorazioni di rifinitura — Casi particolari

In particolari procedimenti di fabbricazione, si può verificare il caso che le lavorazioni di rifinitura, specie se costituite da un insieme di operazioni combinate, assumano un'importanza tale da dover essere considerate come qualcosa di più della semplice rifinitura.

In casi del genere, la mancata esecuzione di dette operazioni implica la perdita del carattere di completezza della confezione.

- 7.3. L'espressione «impregnazione, spalmatura, ricopertura o stufificazione» non comprende le operazioni destinate soltanto a legare assieme i tessuti.

▼ B

ALLEGATO 10

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Materiali tessili e loro manufatti della sezione XI

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 5101	Lane, non cardate né pettinate: — sgrassate, non carbonizzate	Fabbricazione a partire da lana sucida, compresi i cascami di lana, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— carbonizzate	Fabbricazione a partire da lana sgrassata, non carbonizzata, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5103	Cascami di lana o di pelli fini o grossolani, carbonizzati	Fabbricazione a partire da cascami di lana il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5201	Cotone, non cardato né pettinato, cardeggiato	Fabbricazione a partire da cotone grezzo il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco: — non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili
	— cardate o pettinate o altre	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche da paste tessili o da cascami del codice NC 5505
ex Capitoli da 50 a 55	Filati e monofilamenti, diversi dai filati di carta: — stampati o tinti	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — sostanze chimiche o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura; oppure, stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati (*) accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la testurizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non supera il 48 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da:

▼ B

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> — fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — seta greggia o cascami di seta, — sostanze chimiche o paste tessili, o — fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura
	Tessuti, diversi dai tessuti di filati di carta:	Fabbricazione a partire da filati
	— stampati o tinti	oppure Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾
	— altri	Fabbricazione a partire da filati
5601	Ovate di materie tessili e manufatti di tali ovate; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (bore di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	Fabbricazione a partire da fibre
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:	
	— stampati o tinti	Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di feltri grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾
	— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri grezzi ⁽¹⁾
	— altri	Fabbricazione a partire da fibre
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	
	— stampate o tinte	Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di stoffe non tessute grezze o candeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾
	— impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate	Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di stoffe non tessute, grezze ⁽¹⁾
	— altre	Fabbricazione a partire da fibre
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili dei codici NC 5404, o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti	

▼ B

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	o rivestiti di gomma o di materie plastiche: — fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili Impregnatura, spalmatura, ricopertura o rivestimento di filati tessili, lamelle e forme simili, grezzi
5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materie plastiche	Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali
5609	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili dei codici NC 5404, o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali
5704	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «stufati» né «flocati» anche confezionati	Fabbricazione a partire da fibre
Capitolo 58	Tessuti speciali e superfici tessili «stufati»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami: — ricami in pezza, in strisce o in motivi (codice NC 5810) — stampati o tinti — impregnati, spalmati o ricoperti — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi Fabbricazione a partire da filati
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartenaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi
5902	Neppa a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa	Fabbricazione a partire da filati
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli del codice NC 5902	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi

▼ B

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione e trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	oppure Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Fabbricazione a partire da tessuti, feltro o stoffe non tessute, grezzi
5905	Rivestimenti murali di materie tessili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli del codice NC 5902	Fabbricazione a partire da stoffe a maglia, non grezze o da altri tessuti grezzi
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; sticche ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate	oppure Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Fabbricazione a partire da filati
5909	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature o accessori di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5910	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche rinforzati di metallo o di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo: — dischi e rondelle per lucidare non di feltro — altri	Fabbricazione a partire da filati, da cascami di tessuto o da stracci, del codice NC 6310 Fabbricazione a partire da filati o da fibre
Capitolo 60	Stoffe a maglia: — stampate o tinte	Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di stoffe a maglia, grezze o precandeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura ⁽¹⁾ ⁽²⁾

▼ B

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari.
(1)	(2)	(3)
Capitolo 61	<p>--- altre</p> <p>Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:</p> <p>--- ottenuti ritorcendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Confezione completa (*)</p>
ex Capitolo 62	<p>--- altri</p> <p>Indumenti ed accessori di abbigliamento diversi da quelli a maglia, esclusi quelli dei codici NC 6213 e 6214, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:</p> <p>--- finiti o completi</p> <p>--- non finiti o incompleti</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Confezione completa (*)</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p>
6213 e 6214	<p>Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:</p> <p>--- ricamati</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati oppure</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 6301 a ex 6306	<p>--- altri</p> <p>Coperte; biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina; tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto, altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli del codice NC 9404; sacchi e sacchetti da imballaggio, copertoni e tende per l'esterno ed oggetti per campeggio:</p> <p>--- di feltro o di stoffe non tessute</p> <p>--- non impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati</p> <p>--- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati</p> <p>--- altri:</p> <p>--- a maglia</p> <p>--- non ricamati</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da fibre</p> <p>Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, pezzi (*)</p> <p>Confezione completa (*)</p>

▼B

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	<ul style="list-style-type: none"> — ricamati 	<p>Confezione completa ⁽⁴⁾</p> <p>oppure</p> <p>Fabbricazione a partire da stoffe a maglia non ricamate, il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	<ul style="list-style-type: none"> — diversi da quelli a maglia: — non ricamati — ricamati 	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>oppure</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
6307	<p>Altri manufatti tessili confezionati (compresi i modelli di vestiti), esclusi ventagli e ventole non azionati meccanicamente, teli e manici annessi e parti di questi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — stracci, torcioni, e stoffacci, anche scarnocciati e articoli simili per le pulizie — altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8308	<p>Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto</p>	<p>Incorporazione in un assortimento in cui il valore complessivo dei materiali non originari, incorporati, non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento</p>
▼M20		
6309	Oggetti da rigattare	Raccolta e imballaggio per la spedizione

▼B

⁽¹⁾ Vedi nota introduttiva 7.1 nell'allegato 9.

⁽²⁾ Tuttavia, per essere considerata una lavorazione o una trasformazione conferente l'origine, la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta «classiero».

⁽³⁾ Vedi nota introduttiva 7.3 nell'allegato 9.

⁽⁴⁾ Vedi nota introduttiva 7.2 nell'allegato 9.

▼B

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti della sezione XI

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi (*)
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi (*)
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno due mesi (*)
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno due mesi (*)
0205	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulacca, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi (*)
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulacca, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi o, nel caso di animali delle specie suina, ovina e caprina, di almeno due mesi (*)
ex 0408	Uova di volatili, sgusciate, e tuorli, essiccati	Essiccazione (previa rottura e separazione, se del caso) di: — uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, del codice ex 0407 — uova di volatili, sgusciate, non essiccate, del codice ex 0408, o — tuorli, non essiccati, del codice ex 0408
ex 1404	Linter di cotone, candeggiati	Fabbricazione a partire da cotone grezzo, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2009	Succhi di uva (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da mosti d'uva
ex 2204	Vini di uve fresche, addizionati di mosti d'uva, concentrati o no, o di alcole, per la fabbricazione di vermi	Fabbricazione a partire da vini di uve fresche

▼B

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2205	Vermut	Fabbricazione a partire da vini di uve fresche addizionati di mosti d'uva, concentrati o no, o di alcole, del codice 2204
ex 3401	Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti	Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute
ex 3405	Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di acidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili	Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute
ex 3502	Ovalbumina, essiccata	Essiccazione (previa cottura o separazione, se del caso) di: <ul style="list-style-type: none"> — uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, del codice ex 0407 — uova di volatili, sgusciate, non essiccate, del codice ex 0408, o — albumi, non essiccati, del codice ex 3502
ex 4203	Indumenti di cuoio naturale o ricostituito	Cucitura o assemblaggio di due o più pezzi di cuoio naturale o ricostituito
ex 4910	Calendari di ceramica di ogni genere, stampati, decorati	Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori, della voce 6406
da ex 6911 a ex 6913	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica, decorati	Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati
ex 7117	Minuterie di fantasia di ceramica, decorate	Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati
ex 8473 30 10 ed ex 8473 50 10	Circuiti elettronici integrati noti come memorie dinamiche ad accesso casuale (<i>Dynamic Random Access Memories</i> — <i>DRAM</i>)	Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, le DRAM sono considerate originarie del paese in cui ha origine la maggior parte in valore dei materiali usati

▼M28

▼B

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rifilini), montati (?)	Fabbricazione preceduta da trattamento a caldo, rettifico e lucidatura degli anelli esterni ed interni.
ex 8520	Magnetofoni, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio ed, eventualmente, all'incorporazione di pezzi originari del paese in cui è stato effettuato il montaggio rappresenti almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi. Se la regola del 35 % è rispettata in due paesi, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi che costituiscono la percentuale più elevata.
▼M10 ex 8523 20 90	Dischetti magnetici da 3,5 pollici, non registrati, prefornati o no, dotati o no di un segnale analogico registrato a fini di verifica della qualità della superficie magnetica.	Assemblaggio del dischetto (compreso l'inserimento del disco magnetico e l'assemblaggio dell'involucro) oltre alla produzione o del disco magnetico (compresa la lucidatura) oppure della parte superiore ed inferiore dell'involucro. Nel caso in cui né il disco, né la parte superiore né quella inferiore dell'involucro siano fabbricati nel paese in cui ha luogo l'assemblaggio del disco, il disco è considerato come originario del paese di origine dei componenti che rappresentano, in percentuale, la parte più elevata del prezzo franco fabbrica del prodotto. Il solo assemblaggio (compreso l'inserimento del disco magnetico e l'assemblaggio dell'involucro) e confezionamento del dischetto non gli conferisce il carattere di prodotto originario.
▼B ex 8527	Apparecchi riceventi per la radio-diffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di montaggio	Fabbricazione in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio e, eventualmente, all'incorporazione di pezzi originari del paese dove viene effettuato il montaggio rappresenta almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi. Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi. Se la regola del 35 % è rispettata in due paesi, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi che costituiscono la percentuale più elevata.

▼B

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 8528	Apparecchi riceventi per la televisione, (esclusi i videotimer, i teleproiettori e i videomonitor), anche combinati, in uno stesso involucro, con apparecchi riceventi per la radiodiffusione o con apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio ed, eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese dove viene effettuato il montaggio rappresenta almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi Se la regola del 35 % è rispettata in due paesi, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi che costituiscono la percentuale più elevata
ex 8542	Circuiti integrati	Diffusione (dove i circuiti integrati sono formati su un substrato a semiconduttori mediante l'introduzione selettiva di un drogante appropriato)
▼M28 ex 8548 90 10	Circuiti elettronici integrati noti come memorie dinamiche ad accesso casuale (<i>Dynamic Random Access Memories — DRAM</i>)	Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, le DRAM sono considerate originarie del paese in cui ha origine la maggior parte in valore dei materiali usati

▼B

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 9009	Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto	Assemblaggio di apparecchi di fotocopia nonché fabbricazione dei carvi, del tamburo, dei rulli, delle lastre, dei cuscinetti a rulli, delle viti e dei dadi
Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di materie tessili	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili per sedersi di ceramica (esclusi quelli del codice	Decorazione dell'articolo di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti

▼B

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 9405	9402), anche trasformabili in lotti, e loro parti, decorati Apparecchi per l'illuminazione di ceramica (compresi i proiettori e loro parti), non nominati né compresi altrove, decorati, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove, di ceramica, decorati	ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati Decorazione dell'articolo di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati

(1) Quando non corrispondono alle condizioni richieste, le carni (fiataglie) in parola sono considerate originarie del paese in cui gli animali dai quali provengono sono stati ingrassati o allevati più a lungo.

(2) Il termine orientato comprende gli articoli parzialmente montati, ma esclude i prezzi scontati.